

ATTO

7 settembre 2022  
REP. N. 67234/18999

NOTAIO STEFANO RAMPOLLA

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

7 settembre 2022

Il giorno sette del mese di settembre dell'anno duemilaventidue.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2376 del Codice Civile, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea società:

"REVO S.p.A."

con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 23.055.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 11653690963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 2616992, società con azioni quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., capogruppo del Gruppo Assicurativo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto da IVASS al numero "059",

(d'ora in avanti anche la "Società" o "REVO"),  
tenutasi in data 6 settembre 2022, in Milano, presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32, con il seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione dell'attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..

Parte Ordinaria

2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente della Società Antonia Boccadoro (di seguito il "Presidente"), nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

\*\*\*\*\*

"Il giorno sei del mese di settembre dell'anno duemilaventidue, alle ore 15 e 31 minuti, in Milano, presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32,

si è riunita l'assemblea della società:

"REVO S.p.A."

con sede in Milano, Via Mecenate n. 90, capitale sociale Euro 23.055.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 11653690963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 2616992, società con azioni quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., capogruppo del Gruppo Assicurativo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto da IVASS al numero "059".

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonia Boccadoro assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare il segretario della riunione nella persona del dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, (di seguito anche il "Segretario"), il quale farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile; precisa che il notaio si trova, unitamente ad essa Presidente, presso il luogo in cui è stata convocata l'odierna assemblea. Nessuno opponendosi, il Presidente, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto e un

ringraziamento per la partecipazione all'assemblea.

Ricorda che l'assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, per questo giorno e luogo, alle ore 15 e 30 minuti, in sede straordinaria e ordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*“Parte Straordinaria*

*1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione dell'attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..*

*Parte Ordinaria*

*2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.”.*

Il Presidente informa gli intervenuti che a lato del tavolo della Presidenza, è presente una Segreteria, cui si riserva di fare riferimento nello svolgimento dei lavori per talune specifiche attività.

Informa altresì che per il supporto informatico necessario per la gestione dell'evento assembleare la Società ha deciso di avvalersi, anche quest'anno, di Computershare S.p.A., primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi ai fini della gestione informatica dell'intero evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e il sistema di votazione, con la fornitura di specifiche apparecchiature *hardware* e di *software* di gestione e l'intervento di apposito personale tecnico addetto.

Quindi il Presidente prosegue dichiarando che l'assemblea indetta, in prima convocazione, per le ore 18 e 30 minuti del 5 settembre 2022 in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio notarile ZNR Notai, non si è costituita come risulta da verbale agli atti sociali.

Il Presidente chiede al notaio Rampolla di fornire alcune informazioni prodromiche alla riunione odierna e funzionali alla relativa

verbalizzazione; quindi il notaio, su incarico del Presidente, in relazione alla corrente riunione, dà atto:

- che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 22.300.000 (ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”) con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali (“Azioni Speciali”), queste ultime prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, per complessivi euro 23.055.000,00;
- che, alla data della odierna assemblea, la Società detiene n. 102.400 azioni proprie, pari allo 0,459% del capitale;
- che le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato diffuso sul sito Internet della Società in data 5 agosto 2022, e mediante pubblicazione - da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile - sul quotidiano “Italia Oggi” del giorno 5 agosto 2022, e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

Ripresa la parola, il Presidente informa gli intervenuti che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica ancora che, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di REVO S.p.A. ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a REVO S.p.A. nei termini e con le modalità stabilite dal citato Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Informa il Presidente quindi che, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

Azionista	Azioni	%
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.500.000	6,726%
SCOR	1.500.000	6,726%
FONDAZIONE CARIVERONA	1.517.081	6,803%

Rammenta che la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni.

Il Presidente chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina sul Cambiamento Sostanziale testé menzionata; nessuno interviene.

Comunica il Presidente che, per quanto di conoscenza della Società, non risultano allo stato attuale situazioni di mancata comunicazione di Azionisti Significativi ulteriori o diversi rispetto a quanto dianzi indicato. Informa altresì che alla Società non sono stati comunicati, né essa è al corrente dell'esistenza di patti parasociali o altri accordi, intese o impegni aventi a oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società vigenti fra gli Azionisti.

Il Presidente chiede agli intervenuti se fossero a conoscenza di eventuali patti parasociali ex art. 2341 bis cod. civ.; nessuno interviene.

Il Presidente delega nuovamente al Segretario la lettura di alcune ulteriori comunicazioni all'assemblea nonché di alcune indicazioni in ordine ad ulteriori aspetti organizzativi dell'odierna adunanza, ai sensi delle norme di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Quindi il Segretario dà atto, sempre per conto del Presidente:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono oggi presenti e intervenuti, oltre al Presidente, Antonia Boccadoro, l'Amministratore Delegato, Alberto Minali ed il consigliere Ignazio Maria Rocco di Torrepadula;
- che per il Collegio Sindacale sono oggi presenti e intervenuti il Presidente Alfredo Michele Malguzzi ed i sindaci effettivi Rosella Colleoni e Alessandro Copparoni;
- che per la Società di revisione KPMG S.p.a. non è intervenuto nessuno;
- che è altresì presente il General Counsel, Stefano Semolini;
- che nessun avente diritto ha formulato domande sulle materie all'ordine del giorno nei termini previsti dall'avviso di convocazione;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Prosegue il Segretario informando gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo secondo le seguenti modalità:

- l'accreditamento all'assemblea avviene attraverso l'utilizzo di un'apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando denominato Radiovoter, a cui sono associati i dati identificativi del legittimato all'intervento presente e il numero dei diritti di voto di cui è titolare o che rappresenta per delega.

Si precisa che il Radiovoter è assolutamente e strettamente personale; non deve essere ceduto ad altri, lasciato incustodito o altro. La sua diligente custodia è sotto la responsabilità personale di ogni legittimato all'intervento. L'eventuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale di servizio presso le postazioni delle zone di accredito.

Il Segretario comunica che il Radiovoter ha la triplice funzione di rilevare:

- la partecipazione del legittimato all'intervento in Assemblea, registrando sia il numero di voti in proprio del legittimato all'intervento presente, sia il numero di voti a lui attribuiti da ciascun delegante;
- la legittimazione alla prenotazione degli interventi;
- la legittimazione alle votazioni,



con le modalità di cui si riferirà in seguito.

L'ingresso, l'uscita ed un eventuale rientro nella sala in cui si tiene l'assemblea vengono effettuati previo passaggio dalle postazioni di accredito dislocate nella sala adiacente alla sala assembleare ove sarà registrato l'effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea nonché la ripresa della partecipazione in caso di rientro.

In merito alle modalità di votazione, si segnala quanto segue:

- all'inizio di ogni votazione i Radiovoter vengono attivati e sullo schermo compare il progressivo della votazione in corso e la dicitura "votazione aperta";
- da questo momento, è possibile votare utilizzando il tasto con il simbolo verde per l'espressione di voto favorevole, il tasto con il simbolo rosso per l'espressione di voto contrario e il tasto con il simbolo giallo per esprimere l'astensione dal voto;
- in questa fase è possibile modificare la scelta effettuata premendo semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta;
- dopo aver verificato sullo schermo del Radiovoter la scelta effettuata, occorre premere il tasto "OK" per confermare definitivamente il proprio voto; sullo schermo compare la conferma del voto espresso;
- da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi, prima della fine delle operazioni di votazione, presso la postazione dislocata in sala a fianco al tavolo della Presidenza per il "voto assistito";
- coloro che non voteranno o non confermeranno il proprio voto digitando il tasto OK, verranno considerati "non votanti";
- i voti così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati in allegato al verbale dell'assemblea;
- i legittimati al voto portatori di deleghe che intendano esprimere per i deleganti "voto divergente" dovranno recarsi presso le apposite postazioni di voto assistito per registrare la propria espressione di voto, che avverrà previa esibizione al personale di servizio del Radiovoter

consegnato in fase di accredito e del documento d'identità.

Il Segretario precisa che un'immagine raffigurante le modalità di utilizzo del Radiovoter rimarrà proiettata sullo schermo alle spalle del tavolo della Presidenza durante ciascuna votazione.

Invita quindi i partecipanti a non uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Il Segretario fa inoltre presente che coloro che desiderano prendere la parola sono invitati a prenotarsi, recandosi presso la postazione dislocata in sala a fianco al tavolo della Presidenza presentandosi muniti del Radiovoter e del documento d'identità. Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste e dovranno essere inerenti ai punti all'ordine del giorno.

Da ultimo, informa che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Al termine dell'intervento del Segretario, riprende la parola il Presidente che fa constatare che dalle risultanze del sistema informatico in uso per il controllo degli accessi alle ore 15 e 42 minuti risultano presenti o rappresentate n. 11.946.435 azioni ordinarie sul complessivo numero di 22.300.000 azioni ordinarie aventi diritto al voto, per una percentuale complessiva pari al 53,5715% delle azioni aventi diritto al voto.

Dichiara che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura del personale autorizzato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea straordinaria e ordinaria validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al

momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa infine che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

Il Presidente introduce **la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, unico punto dell'assemblea Straordinaria**, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione dell'attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..

Chiede al Segretario di esporre sintesi sul primo punto della relazione sulle materie all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti e di cui si propone di omettere la lettura integrale.

A ciò aderendo e nessuno dissentendo da tale proposta, il Segretario ricorda che gli Azionisti sono stati convocati oggi in assemblea per deliberare, in sede straordinaria, in merito alla fusione per incorporazione di REVO S.p.A. (d'ora innanzi anche "REVO" o la "Società Incorporanda" o anche la "Società") in Elba Assicurazioni S.p.A. (d'ora innanzi "Elba" o la "Società Incorporante"), secondo il Progetto di Fusione approvato, in data 2 marzo 2022, dal Consiglio di

Amministrazione della Società e alla conseguente adozione di un nuovo testo di statuto della Società Incorporante, ivi inclusa l'adozione di un Regolamento sui Diritti di Assegnazione.

Comunica che il Progetto di Fusione disciplina un'operazione di fusione per incorporazione inversa e semplificata (d'ora in avanti anche la "Fusione"), attuata mediante incorporazione della Società nella sua controllata Elba.

Pertanto, la Fusione comporta l'annullamento delle azioni ordinarie di REVO ("Azioni Ordinarie REVO"), dei diritti di assegnazione di REVO ("Diritti di Assegnazione REVO"), i quali saranno revocati dalle negoziazioni dall'Euronext Growth Milan nell'ambito dell'operazione, e delle azioni speciali di REVO ("Azioni Speciali REVO"), nonché delle azioni ordinarie di Elba ("Azioni Elba") e contestuale emissione, da parte della Società Incorporante, di azioni ordinarie, di diritti di assegnazione, i quali saranno ammessi a quotazione su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e di azioni speciali da assegnare in sostituzione agli Azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO come segue:

- ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria REVO detenuta;
- ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Speciale REVO detenuta;
- ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione della società Incorporante per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto.

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata, la stessa non dà luogo a vero e proprio concambio azionario. Pertanto, anche sulla base dell'art. 2505 del Codice Civile, non si è reso necessario redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile né la relazione degli

amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile.

Informa che, in conseguenza dell'efficacia della Fusione, l'intero capitale sociale della Società sarà annullato senza concambio e le attività e le passività facenti capo alla stessa confluiranno nella Società Incorporante.

Il capitale sociale della Società Incorporante, pari ad Euro 6.680.000,00, per effetto della Fusione, sarà quindi costituito e rappresentato da n. 22.300.000 azioni ordinarie e 710.000 azioni speciali, prive di valore nominale. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* cod. civ., mentre le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via retroattiva, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia (la "Data di Efficacia Contabile"). Parimenti, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di Efficacia Contabile. Al termine dell'illustrazione delegata al Segretario, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. N. 209/2005 e degli artt. 23 e ss. Del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione ha formato oggetto di specifica autorizzazione rilasciata dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in data 27 luglio 2022, con provvedimento n. 0149006/22.

Prosegue il Presidente, informando che l'efficacia della Fusione è inoltre subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:

- il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società Incorporante;
- il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione

della Società Incorporante.

Nel contesto della Fusione, verrà altresì adottato un nuovo testo di statuto sociale della Società Incorporante, secondo il testo allegato al Progetto di Fusione (d'ora innanzi anche "Statuto Post Fusione") che riprende sostanzialmente le principali previsioni contenute nell'attuale statuto di REVO con l'aggiunta di alcune previsioni richieste dalla normativa regolamentare che disciplina le imprese di assicurazione.

Nello specifico, il Presidente precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all'art. 10.3 – che le modificazioni *(i)* dell'art. 10 (*Assemblee – Competenze e Maggioranze*), *(ii)* dell'art. 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), *(iii)* dell'art. 5.3 (secondo il quale l'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), *(iv)* dell'art. 5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi sociali nonché il loro trattamento postergato per l'ipotesi di liquidazione della Società) nonché *(v)* delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con l'eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, chiamata all'approvazione del Progetto di Fusione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3

(due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Pertanto, come chiarito nello Statuto Post Fusione, se l'approvazione del Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, mentre, se l'approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Precisa ulteriormente il Presidente che le disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ( il "Regolamento Emittenti"), previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext Milan.

Il Consiglio di Amministrazione della Società resta impegnato, qualora il Progetto di Fusione venga approvato dall'assemblea straordinaria della stessa, ma non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad approvare, ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto vigente della Società,

l'eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Da ultimo, comunica inoltre che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione delle disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda, è stata approvata dall'assemblea delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile tenutasi lo scorso 5 settembre 2022.

Sempre con riguardo alla Fusione, il Presidente precisa altresì che, alla data del Progetto di Fusione nonché alla data dell'odierna assemblea, sono in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione denominati "Diritti di Assegnazione REVO S.p.A." (i "Diritti di Assegnazione REVO"), disciplinati dal relativo "Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A."

I Diritti di Assegnazione REVO incorporano il diritto di ricevere, a titolo gratuito, un numero di azioni di compendio REVO determinato in ragione del rapporto di assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.. In particolare, la data di assegnazione è prevista il 30 novembre 2022, in coincidenza con il 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell'operazione di Business Combination, perfezionatasi il 30 novembre scorso.

In merito rileva il Presidente che, per il caso in cui la Fusione abbia effetto entro il 30 novembre 2022 compreso, il Progetto di Fusione prevede l'emissione di totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione della Società Incorporante da assegnare ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO in rapporto di n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione della società Incorporante (nel loro complesso, i "Diritti di Assegnazione REVO Insurance") per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto, e previo contestuale annullamento dei Diritti di Assegnazione REVO in circolazione.



Richiama, pertanto, il testo del regolamento concernente la disciplina dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance che disciplina i tempi, i termini e le modalità di esercizio dei medesimi in relazione al diritto incorporato negli stessi di ricevere a titolo gratuito azioni ordinarie della Società, messo a disposizione, per opportuna conoscenza e completezza documentale, nell'ambito della relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

I Diritti di Assegnazione REVO Insurance, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan e, sussistendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan – e, sussistendone i requisiti – sul segmento Euronext STAR Milan e saranno liberamente trasferibili.

A servizio dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance verrebbe deliberata, conformemente a quanto previsto nello Statuto Post Fusione, l'emissione di massime n. 2.320.000 azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, senza aumento del capitale sociale (le "Azioni di Compendio"), da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti Diritti di Assegnazione REVO Insurance.

I titolari dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance avranno, in tal caso, diritto a ricevere, a titolo gratuito, un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del rapporto di assegnazione pari a 1 (una) Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Diritti di Assegnazione REVO Insurance, ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance.

Qualora, diversamente, la Fusione avesse efficacia dopo il 30 novembre 2022, e per il caso in cui, a quella data, in ossequio alle previsioni dello statuto di REVO e del Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A., si sia già dato corso, per parte di REVO, all'assegnazione delle

azioni ordinarie REVO a beneficio dei titolari di Diritti di Assegnazione REVO, tale specifica previsione in tema di Diritti di Assegnazione REVO Insurance, inserita nello Statuto Post Fusione, risulterebbe superata dagli eventi e implicherebbe l'automatico adeguamento del testo dello Statuto Post Fusione con riguardo al numero di azioni ordinarie senza valore nominale di cui si compone il capitale sociale della Società Incorporante (invariato nella sua consistenza), che verrebbe incrementato in ragione dell'accresciuto numero di azioni ordinarie REVO a seguito di esercizio dei Diritti di Assegnazione REVO, nonché l'eliminazione della previsione statutaria di cui all'art. 5.2 (i) in tema di diritti di assegnazione e connessa emissione di Azioni di Compendio nonché dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di cui agli artt. 5.4, 5.6.4 e all'eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione.

Il Presidente prosegue, dichiarando:

- che ai fini della fusione de qua, per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. - società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, Milano, capitale sociale Euro 6.680.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05850710962 di iscrizione e codice fiscale - sono stati predisposti e messi a disposizione i seguenti documenti:

--- progetto di fusione per incorporazione redatto ex art. 2501 ter cod. civ., con i relativi allegati;

--- situazioni patrimoniali di riferimento, per entrambe le società partecipanti alla fusione costituite dai progetti di bilancio al 31 dicembre 2021;

- che il progetto di fusione per la Società Incorporanda è stato iscritto nel Registro delle Imprese competente in data 29 luglio 2022 (protocollo n. 446834 del giorno 28 luglio 2022);

- che il progetto di fusione per la Società Incorporante è stato iscritto nel Registro delle Imprese competente in data 29 luglio 2022 (protocollo n. 446814 del giorno 28 luglio 2022).

Attesta quindi il Presidente:

- che il progetto di Fusione è stato depositato in data 29 luglio 2022 presso la sede sociale dell'Incorporanda ed in data 29 luglio 2022 presso la sede dell'Incorporante;
- che il capitale sociale è interamente versato e la Società non è sottoposta a procedura concorsuale e non è in liquidazione;
- che in data 29 luglio 2022 si è provveduto, presso la sede sociale, agli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 2505, comma 2, del Codice Civile, e, per quanto occorrer possa e per quanto applicabile, 2501-*septies* del Codice Civile e che dalla data in cui il progetto è stato depositato presso la sede sociale e fino alla data odierna non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo; tale ultima comunicazione è stata data anche all'organo amministrativo della società incorporante;
- che l'operazione di Fusione all'Ordine del giorno non configura in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile;
- che nessuna delle società partecipanti alla Fusione ha emesso prestiti obbligazionari convertibili ancor oggi in essere, né ha emesso strumenti finanziari dotati di diritto di voto, diversi dalle azioni;
- che non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, avuto riguardo a quanto precisato al punto 6 del progetto di fusione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome dei colleghi intervenuti, dichiara di non avere rilievi da svolgere.

Il Presidente riprende informando da ultimo che l'assemblea degli azionisti di Elba Assicurazioni tenutasi ieri, 5 settembre 2022, ha approvato la fusione sulla base del medesimo testo di Progetto di fusione.

Prego quindi il notaio Rampolla di dare lettura della proposta di deliberazione.

A ciò aderendo, il notaio dà quindi lettura della proposta di delibera, come segue:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di REVO,*

- esaminato il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e il connesso Statuto Sociale Post Fusione;*
- preso atto dell'autorizzazione alla Fusione rilasciata da IVASS in data 27 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008;*
- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 luglio 2022 e quindi ivi iscritto in data 29 luglio 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter del Codice Civile;*
- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede della Società, unitamente ai bilanci della stessa dalla data di costituzione della stessa Società, in data 29 luglio 2022 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile nonché messo a disposizione sul sito internet della Società;*
- preso atto della relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e dell'esposizione del Presidente,*

#### **DELIBERA**

- a) di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 2 marzo 2022 e secondo quanto esposto nella relazione illustrativa;*
- b) di approvare e adottare, con effetto a decorrere dalla data di efficacia civilistica della Fusione, il nuovo testo di Statuto Sociale della società risultante dalla Fusione come allegato al Progetto di Fusione;*
- c) di approvare, per quanto occorrer possa e per quanto di competenza, l'emissione, subordinatamente all'efficacia della Fusione e contestuale ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante sull'Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan entro il 30 novembre 2022*

*compreso, da parte della Società Incorporante medesima di n. 11.599.989 Diritti di Assegnazione REVO Insurance da assegnare a favore dei soggetti individuati nel Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nello stesso; i Diritti di Assegnazione REVO Insurance saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione sull'Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan, e verranno assegnati gratuitamente;*

- d) per il caso in cui la Fusione e connessa quotazione abbiano effetto dopo il 30 novembre 2022, di acconsentire, ora per allora, che vengano apportati, dagli organi sociali di Elba Assicurazioni a ciò delegati, i necessari e conseguenti adeguamenti al nuovo testo dello Statuto Sociale allegato al Progetto di Fusione, avuto riguardo all'incremento del numero delle azioni ordinarie prive di valore nominale di cui si comporrà, post fusione, il capitale sociale della Società Incorporante (e fermo il suo ammontare) nonché l'elisione di ogni previsione statutaria afferente ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance e connessa emissione di azioni di compendio, di cui all'art. 5.2 (i) dello Statuto Sociale Post Fusione e dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di cui agli artt. 5.4, 5.6.4 e all'eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione;*
- e) di conferire al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario al fine di dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale assembleare e dello Statuto Sociale che entrerà in vigore contestualmente all'efficacia della fusione, con facoltà, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365 del Codice Civile, di acconsentire ad apportare quelle modifiche, integrazioni o soppressioni, ulteriori a quelle previste nel precedente punto d), di adeguamento a disposizioni normative e/o che fossero*

*eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o per l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan, da parte di qualsivoglia Autorità competente;*

f) *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata Fusione e quindi stipulare – eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di speciali procuratori e con l'espressa autorizzazione, per essi delegati e per i nominandi procuratori, a contrarre con se stessi quali rappresentanti della Società Incorporante – il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità alla presenti deliberazioni.”.*

Al termine della lettura, alle ore 16 e 5 minuti il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'Ordine del Giorno di parte Straordinaria, raccomandando sintesi negli interventi al fine di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto secondo le modalità precedentemente illustrate.

Invita pertanto i soggetti legittimati al voto a digitare il tasto relativo al voto che si intende esprimere (tasto con simbolo verde che corrisponde a voto favorevole, tasto con simbolo rosso che corrisponde a voto contrario oppure tasto con simbolo giallo che corrisponde al voto astenuto).

Precisa che chi intende esprimere voto differenziato tra i propri deleganti deve recarsi al banco del voto assistito.

Invita a verificare sullo schermo del Radiovoter la correttezza della scelta e a digitare quindi, se non vi sono correzioni, il tasto “OK” ed a digitare

tale tasto.

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato correttamente.

Alle ore 16 e 6 minuti il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto, il notaio, delegato dal Presidente, dà atto che hanno partecipato alla votazione n. 11.946.435 azioni ordinarie, pari complessivamente al 53,5715% del capitale sociale avente diritto al voto con votazione effettuata mediante utilizzo del Radiovoter e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario:

- n. 11.862.435 azioni hanno espresso voto favorevole (53,1948% del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 84.000 azioni hanno espresso voto contrario (0,3767% del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara quindi la predetta proposta di delibera approvata a maggioranza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano meno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto per quanto concerne le disposizioni di cui all'art. 10.3 dello statuto, che pertanto saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione; il Presidente conferma inoltre che, come poc'anzi anticipato, il Consiglio di Amministrazione della Società resta peraltro impegnato ad approvare, ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto vigente della Società, l'eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

\*\*\*

Il Presidente introduce la **trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, primo ed unico dell'assemblea Ordinaria**, avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile, e

chiede al Segretario di esporre i contenuti della proposta avuto riguardo alla relazione sulle materie all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti e di cui si propone di omettere la lettura integrale.

A ciò aderendo e nessuno dissentendo da tale proposta, il Segretario ricorda che gli Azionisti che sono stati convocati in assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile.

Richiama quindi la determinazione già assunta dall'assemblea degli Azionisti della Società in data 3 maggio 2021 in tema di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dei regolamenti applicabili all'allora denominato AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli Azionisti nonché della normativa in tema di disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Rammenta che tale autorizzazione all'acquisto di azioni proprie era prevista per la durata di diciotto mesi dalla data della predetta assemblea e che, pertanto, la stessa risulta in scadenza il prossimo 3 novembre, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali, in conformità con la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta più opportuna nell'interesse della Società.

Al termine dell'illustrazione delegata al Segretario, il Presidente propone all'assemblea il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni per un ulteriore periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data dell'assemblea chiamata ad approvarla per un numero di azioni non eccedente il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le operazioni di acquisto verrebbero, quindi, effettuate nei limiti degli utili



distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. L'acquisto di azioni ordinarie della Società dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di delibera, come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria,*

*preso atto della relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e dell'esposizione del Presidente,*

**DELIBERA**

*di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*

*-- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far tempo dalla data odierna per un numero di azioni non eccedente il 20 % (venti per cento) del capitale sociale;*

*-- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nel giorno precedente ogni singola operazione;*

*-- l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni saranno acquistate di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti;*

*-- le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni*

*normative e regolamentari applicabili, compreso l'utilizzo di azioni proprie al servizio di uno o più piani di incentivazione, oppure - ove consentito - quale magazzino nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, od anche per sostenere la liquidità del titolo conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*

*-- gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all'operazione e al migliore interesse dell'Emittente; in ogni caso gli atti dispositivi effettuati (i) mediante operazioni in denaro, dovranno essere effettuati nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa e dovranno avvenire ad un prezzo non superiore né inferiore al 20 per cento rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) dovranno essere effettuati mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso, potranno avvenire senza limiti di prezzo.”.*

Alle ore 16 e 14 minuti il Presidente dichiara aperta la discussione sul corrente punto all'Ordine del Giorno di parte Ordinaria, raccomandando sintesi negli interventi al fine di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Il Presidente dichiara quindi aperte le operazioni di voto secondo le modalità precedentemente illustrate.

Invita pertanto i soggetti legittimati al voto a digitare il tasto relativo al

voto che si intende esprimere (tasto con simbolo verde che corrisponde a voto favorevole, tasto con simbolo rosso che corrisponde a voto contrario oppure tasto con simbolo giallo che corrisponde al voto astenuto). Chi intende esprimere voto differenziato tra i propri deleganti si rechi al banco del voto assistito.

Invita a verificare sullo schermo del Radiovoter la correttezza della scelta e a digitare quindi, se non vi sono correzioni, il tasto "OK" ed a digitare tale tasto.

Invita infine a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato correttamente.

Alle ore 16 e 14 minuti il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto, il notaio, delegato dal Presidente, dà atto che hanno partecipato alla votazione n. 11.946.435 azioni ordinarie, pari complessivamente al 53,5715% del capitale sociale avente diritto al voto con votazione effettuata mediante utilizzo del Radiovoter e con dichiarazione di voto differenziato ove necessario:

- n. 11.662.435 azioni hanno espresso voto favorevole (52,2979% del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 284.000 azioni hanno espresso voto contrario (1,2735% del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Il Presidente dichiara, pertanto, la predetta proposta approvata a maggioranza la predetta proposta di delibera, con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16 e 16 minuti il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea e rivolge un ringraziamento agli intervenuti per la loro partecipazione agli odierni lavori."

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, elenco presenze e risultati delle

votazioni predisposti da Computershare S.p.A.;

- sotto la lettera “**B**” il testo del progetto di fusione per incorporazione, completo dei suoi allegati, in copia estratta dal Registro delle Imprese;

- sotto la lettera “**C**”, l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in data 27 luglio 2022, provvedimento n. 0149006/22, in copia trasmessa dalla Società al mio studio via PEC.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 36 del sette settembre duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa ventisei pagine sin qui.

Firmato Stefano Rampolla

Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunico che risultano presenti o rappresentate numero:

- **11.946.435** azioni ordinarie sul complessivo numero 22.300.000 azioni ordinarie aventi diritto al voto per una percentuale complessiva pari al **53,571457%**



## ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Straordinaria  
1

	Parziale	Totale	
NOMINATIVO PARTECIPANTE	0		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
CIPRIANI ALESSANDRO	400.000		F
- PER DELEGA DI	10.000		F
ANNABEL HOLDING S.R.L.	1.000.000		F
BIOFIN SRL	90.000		F
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	10.000		F
CSU S.R.L.	90.000		F
FANTOZZI ERNESTO	18.000		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	135.000		F
LAMBERTINI MARCO	10.000		F
LAMBRIANA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' RELIGIOSE	18.000		F
MALVESTITI GABRIELE LORENZO	10.000		F
MARCHESINI MIRCO	18.000		F
MELAMPI GIANLUCA	17.000		F
MILANI PIERLUIGI	13.500		F
NOVACAPITAL SRL	200.000		F
POLTRONESOFA' SPA	500.000		F
REZZONICO MONICA RITA	27.000		F
RIMONDI RENZO	10.000		F
SOFIA HOLDING	90.000		F
SPREAFICO MARIANO	10.000		F
TERRA DUE SRL	10.000		F
VERGINE UMBERTO FRANCESCO	11.500	2.670.000	F
CORTELLINO RAFFAELLA	0		
- PER DELEGA DI			
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000		C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000		F
MILLENNIUM PARTNERS LP WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	75.854	359.854	F
FAPPANNI DONATO	0		
- PER DELEGA DI			
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	1.500.000	F
FIAMIGI FRANCESCO	0		
- PER DELEGA DI			
BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	500.000	500.000	F
FRANCETTO MATTEO	0		
- PER DELEGA DI			
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	1.517.081	F
GAVAZZI UMBERTO	0		
- PER DELEGA DI			
SCOR SE	1.500.000	1.500.000	F
POLATTI SARA	0		

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
	1	
ALFIN S.R.L.	600.000	F
FINCARL SPA	225.000	F
POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	500.000	F
<b>Totale</b>	<b>1.325.000</b>	
RIVA VITTORIO - PER DELEGA DI	0	
ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	200.000	F
BANCA DEL PIEMONTE	200.000	F
BASSETTI PAOLO	10.000	F
DANTI ALBERTO	8.500	F
DANTI FRANCO	10.000	F
DUFOR BERTE GIUSEPPE	10.000	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	360.000	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	90.000	F
INOXFUCINE GROUP SRL	23.000	F
LEPRATTI GIANLUCA	10.000	F
LOCATELLI MATTEO	13.500	F
NICCOLAI FABRIZIO	10.000	F
POZZI PAOLO	12.000	F
PUGASSI LORENZO	10.500	F
RATTI MICHELE	36.000	F
RENOLDI MAURIZIO	10.000	F
SPADACINI MARCO	10.000	F
SPREAFICO CARLO	10.000	F
SPREAFICO GERMANIO	10.000	F
ZANON NICOLO	10.000	F
<b>Totale</b>	<b>1.053.500</b>	
SOBRERO VANESSA - PER DELEGA DI	0	
A.R.S. 1 - ART RESEARCH SCIENCE SRL	10.000	F
BARBIERI EUGENIO	18.000	F
BOCCANERA NICOLETTA	10.000	F
FONDIMMOBILIARE S.R.L.	10.000	F
GARRE' ANDREA	10.500	F
ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	90.000	F
ITAS VITA SPA	90.000	F
LEIMER SAGLIO MAURIZIO	10.000	F
MALVESTITI CLAUDIO	22.500	F
NAPURA S.R.L.	180.000	F
PIONTELLI LAURA SERENA	18.000	F
PS INVESTMENTS & MANAGEMENT SRL	18.000	F
REGGIANI CARLA	10.000	F
ROMED S.P.A.	250.000	F
ROSSI FRANCO	10.000	F

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	Straordinaria
SUNI PAOLO	18.000		F	
TONNO GIOVANNI	10.000		F	
TUFONIC MIRICA	10.000		F	
VISENTINI ANDREA	10.000		F	
VISENTINI CARLO	10.000	815.000	F	
SPAGNOLLI PIERO	0			
- PER DELEGA DI				
BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	90.000		F	
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	6.000		F	
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA	210.000	306.000	F	
WEMBAGHER FRANCESCO ROBERTO	0			
- PER DELEGA DI				
QPRA - SIF	400.000	400.000	F	

## Legenda:

1 Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.





Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

**11.946.435** azioni ordinarie sul complessivo numero 22.300.000 azioni ordinarie che concorrono a comporre il capitale sociale per una percentuale pari al **53,571457%**

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	11.862.435	99,296861	99,296861	53,194776
<b>Contrari</b>	84.000	0,703139	0,703139	0,376682
<b>SubTotale</b>	11.946.435	100,000000	100,000000	53,571457
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.946.435	100,000000	100,000000	53,571457

Azionisti: 74  
Azionisti in proprio: 0

Persone: 11  
Azionisti in delega: 74

Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. CONTRARI**

Cognome  
8698CORTELLINO RAFFRELLA

\*\*\*D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND


**Totale voti** 84.000  
**Percentuale votanti %** 0,703139  
**Percentuale Capitale %** 0,376682

Tot. Voti	Proprio	Delega
84.000		84.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
 I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 I \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.**  
**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0

0 Azionisti in delega:

## Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*RA\* rappresentante designato

D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.**  
**NON VOTANTI**


Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

## Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Objetto: Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.  
FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1011POLATTI SARA	600.000		600.000
DE* ALFIN S.R.L.	225.000		225.000
DE* FINCARL SPA	500.000		500.000
DE* POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL			
1221FAPPANNI DONATO	1.500.000		1.500.000
DE* VITTORIA ASSICURAZIONI SPA			
1221SPAGNOLLI FIERO	90.000		90.000
DE* BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	6.000		6.000
DE* ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	210.000		210.000
DE* ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA			
1233FRANCHETTO MATTEO	1.517.081		1.517.081
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO			
6159SOBRERO VANESSA	18.000		18.000
DE* BARBIERI EUGENIO	10.000		10.000
DE* BOCCANERA NICOLETTA	10.500		10.500
DE* GARRE` ANDREA	10.000		10.000
DE* LEIMER SAGLIO MAURIZIO	22.500		22.500
DE* MALVESTITI CLAUDIO	18.000		18.000
DE* PIONTELLI LAURA SERENA	10.000		10.000
DE* REGGIANI CARLA	10.000		10.000
DE* ROSSI FRANCO	18.000		18.000
DE* SUNI PAOLO	10.000		10.000
DE* TONNO GIOVANNI	10.000		10.000
DE* TUFONIC MIRICA	10.000		10.000
DE* VISENTINI ANDREA	10.000		10.000
DE* VISENTINI CARLO	10.000		10.000
DE* A.R.S. 1 - ART RESEARCH SCIENCE SRL	10.000		10.000
DE* FONDIMOBILIARE S.R.L.	90.000		90.000
DE* ITAS ISTITUTO TRENITINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	90.000		90.000
DE* ITAS VITA SPA	180.000		180.000
DE* NAPURA S.R.L.	18.000		18.000
DE* FS INVESTMENTS & MANAGEMENT SRL	250.000		250.000
DE* ROMED S.P.A.			
6812GAVAZZI UMBERTO	1.500.000		1.500.000
DE* SCOR SE			
6967FIAMIGI FRANCESCO	500.000		500.000
DE* BANCA PASSADORE & C. S.P.A.			
7485RIVA VITTORIO	10.000		10.000
DE* BASSETTI PAOLO	8.500		8.500
DE* DANTI ALBERTO	10.000		10.000
DE* DANTI FRANCO	10.000		10.000
DE* DUFOR BERGE GIUSEPPE	10.000		10.000
DE* LEPRATTI GIANLUCA	13.500		13.500
DE* LOCATELLI MATTEO	10.000		10.000
DE* NICCOLAI FABRIZIO	12.000		12.000
DE* FOZZI PAOLO	10.500		10.500
DE* PUGASSI LORENZO	36.000		36.000
DE* RATTI MICHELE	10.000		10.000
DE* RENOLDI MAURIZIO	10.000		10.000
DE* SPADACINI MARCO	10.000		10.000

## Pagina 4

11 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 73 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 73 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Azionisti:  
 Azionisti in proprio: 73  
 Azionisti in delega: 0

## Assemblea Straordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* SPREAFICO CARLO	10.000		10.000
DE* SPREAFICO GERMANIO	10.000		10.000
DE* ZANON NICOLO	10.000		10.000
DE* ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	200.000		200.000
DE* BANCA DEL PIEMONTE	200.000		200.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	360.000		360.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	90.000		90.000
DE* INOXFUCINE GROUP SRL	23.000		23.000
8320WEMBAGHER FRANCESCO ROBERTO	400.000		400.000
DE* QPRA - SIF			
8698CORTELLINO RAFFAELLA			
**D MILLENNIUM PARTNERS LP WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	75.854		75.854
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000		200.000
8777CIPRIANI ALESSANDRO			
DE* FANTOZZI ERNESTO	10.000		10.000
DE* LAMBERTINI MARCO	18.000		18.000
DE* MALVESTITI GABRIELE LORENZO	10.000		10.000
DE* MARCHESINI MIRCO	18.000		18.000
DE* MELAMPI GIANLUCA	17.000		17.000
DE* MILANI PIERLUIGI	13.500		13.500
DE* REZZONICO MONICA RITA	27.000		27.000
DE* RIMONDINI RENZO	10.000		10.000
DE* SPREAFICO MARIANO	10.000		10.000
DE* VERGINE UMBERTO FRANCESCO	11.500		11.500
DE* ANNABEL HOLDING S.R.L.	400.000		400.000
DE* BIOFIN SRL	10.000		10.000
DE* CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.000.000		1.000.000
DE* CSU S.R.L.	90.000		90.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	90.000		90.000
DE* LAMBRIANA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' RELIGIOSE	135.000		135.000
DE* NOVACAPITAL SRL	200.000		200.000
DE* POLTRONESOFA' SPA	500.000		500.000
DE* SOFIA HOLDING	90.000		90.000
DE* TERRA DUE SRL	10.000		10.000
<b>Totale voti</b>	<b>11.862.435</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,296861</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>53,194776</b>		

## Pagina 5

11 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 73 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

73 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunicato che risultano presenti o rappresentate numero:

- **11.946.435** azioni ordinarie sul complessivo numero 22.300.000 azioni ordinarie aventi diritto al voto per una percentuale complessiva pari al **53,571457%**

## ELENCO PARTECIPANTI

	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
NOMINATIVO PARTECIPANTE	0	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
CIPRIANI ALESSANDRO	400.000	F
- PER DELEGA DI	10.000	F
ANNABEL HOLDING S.R.L.	1.000.000	F
BIOFIN SRL	90.000	F
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	10.000	F
CSU S.R.L.	90.000	F
FANTOZZI ERNESTO	18.000	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	135.000	F
LAMBERTINI MARCO	10.000	F
LAMBRIANA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' RELIGIOSE	18.000	F
MALVESTITI GABRIELE LORENZO	10.000	F
MARCHESINI MIRCO	17.000	F
MELAMPI GIANLUCA	13.500	F
MILANI PIERLUIGI	200.000	F
NOVACAPITAL SRL	500.000	F
POLTRONESOFA' SPA	27.000	F
REZZONICO MONICA RITA	10.000	F
RIMONDINI RENZO	90.000	F
SOFIA HOLDING	10.000	F
SPREAFICO MARIANO	10.000	F
TERRA DUE SRL	10.000	F
VERGINE UMBERTO FRANCESCO	11.500	F
	2.670.000	
CORTELLINO RAFFAELLA	0	
- PER DELEGA DI		
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	84.000	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	200.000	C
MILLENNIUM PARTNERS LP WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	75.854	F
	359.854	
FAPPANNI DONATO	0	
- PER DELEGA DI		
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.500.000	F
	1.500.000	
FIAMIGI FRANCESCO	0	
- PER DELEGA DI		
BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	500.000	F
	500.000	
FRANCETTO MATTEO	0	
- PER DELEGA DI		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO	1.517.081	F
	1.517.081	
GAVAZZI UMBERTO	0	
- PER DELEGA DI		
SCOR SE	1.500.000	F
	1.500.000	
POLATTI SARA	0	



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	Ordinaria
ALFIN S.R.L.	600.000		F	
FINCARL SPA	225.000		F	
POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	500.000	1.325.000	F	
RIVA VITTORIO - PER DELEGA DI	0			
ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	200.000		F	
BANCA DEL PIEMONTE	200.000		F	
BASSETTI PAOLO	10.000		F	
DANTI ALBERTO	8.500		F	
DANTI FRANCO	10.000		F	
DUFOUR BERTE GIUSEPPE	10.000		F	
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	360.000		F	
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	90.000		F	
INOXFUCINE GROUP SRL	23.000		F	
LEPRATTI GIANLUCA	10.000		F	
LOCATELLI MATTEO	13.500		F	
NICCOLAI FABRIZIO	10.000		F	
POZZI PAOLO	12.000		F	
PUGASSI LORENZO	10.500		F	
RATTI MICHELE	36.000		F	
RENOLDI MAURIZIO	10.000		F	
SPADACINI MARCO	10.000		F	
SPREAFICO CARLO	10.000		F	
SPREAFICO GERMANIO	10.000		F	
ZANON NICOLO	10.000	1.053.500	F	
SOBRERO VANESSA - PER DELEGA DI	0			
A.R.S. I - ART RESEARCH SCIENCE SRL	10.000		F	
BARBIERI EUGENIO	18.000		F	
BOCCANERA NICOLETTA	10.000		F	
FONDIMMOBILIARE S.R.L.	10.000		F	
GARRE' ANDREA	10.500		F	
ITAS ISTITUTO TRENITINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	90.000		F	
ITAS VITA SPA	90.000		F	
LEIMER SAGLIO MAURIZIO	10.000		F	
MALVESTITI CLAUDIO	22.500		F	
NAPURA S.R.L.	180.000		F	
PIONTELLI LAURA SERENA	18.000		F	
PS INVESTMENTS & MANAGEMENT SRL	18.000		F	
REGGIANI CARLA	10.000		F	
ROMED S.P.A.	250.000		F	
ROSSI FRANCO	10.000		F	

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
	Parziale	Totale
SUNI PAOLO	18.000	18.000
TONNO GIOVANNI	10.000	10.000
TUFONIC MIRICA	10.000	10.000
VISENTINI ANDREA	10.000	10.000
VISENTINI CARLO	10.000	10.000
SPAGNOLLI PIERO	0	0
- PER DELEGA DI		
BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	90.000	90.000
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	6.000	6.000
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA	210.000	210.000
WEMBAGHER FRANCESCO ROBERTO	0	0
- PER DELEGA DI		
QPRA - SIF	400.000	400.000

## Legenda:

1 Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2022ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

**11.946.435** azioni ordinarie sul complessivo numero 22.300.000 azioni ordinarie che concorrono a comporre il capitale sociale per una percentuale pari al **53,571457%**

**Hanno votato:**

	%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	11.662.435	97,622722	52,297915
<b>Contrari</b>	284.000	2,377278	1,273543
<b>SubTotale</b>	11.946.435	100,000000	53,571457
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	11.946.435	100,000000	53,571457

Azionisti: 74  
Azionisti in proprio: 0

Persone: 11  
Azionisti in delega: 74

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**  
**CONTRARI**

Cognome  
 8698CORTELLINO RAFFAELLA  
 \*\*D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND  
 \*\*D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND

Totale voti 284.000  
 Percentuale votanti % 2,377278  
 Percentuale Capitale % 1,273543

Tot. Voti	Proprio	Delega
84.000		84.000
200.000		200.000

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

2 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

## Pagina 1

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE


Oggetto: **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**  
**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2  
 0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 05 settembre 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**  
**NON VOTANTI**


Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

## Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Objetto: Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie  
FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1011POLATTI SARA	600.000		600.000
DE* ALFIN S.R.L.	225.000		225.000
DE* FINCARL SPA	500.000		500.000
DE* POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL			
1221FAPPANNI DONATO	1.500.000		1.500.000
DE* VITTORIA ASSICURAZIONI SPA			
1221SPAGNOLLI FIERO	90.000		90.000
DE* BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	6.000		6.000
DE* ISTITUTO ATEASINO DI SVILUPPO S.P.A.	210.000		210.000
DE* ISTITUTO ATEASINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA			
1233FRANCETTO MATTEO	1.517.081		1.517.081
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO			
6159SOBRERO VANESSA	18.000		18.000
DE* BARBIERI EUGENIO	10.000		10.000
DE* BOCCANERA NICOLETTA	10.500		10.500
DE* GARRE` ANDREA	10.000		10.000
DE* LEIMER SAGLIO MAURIZIO	22.500		22.500
DE* MALVESTITI CLAUDIO	18.000		18.000
DE* PIONTELLI LAURA SERENA	10.000		10.000
DE* REGGIANI CARLA	10.000		10.000
DE* ROSSI FRANCO	18.000		18.000
DE* SUNI PAOLO	10.000		10.000
DE* TONNO GIOVANNI	10.000		10.000
DE* TUFONIC MIRICA	10.000		10.000
DE* VISENTINI ANDREA	10.000		10.000
DE* VISENTINI CARLO	10.000		10.000
DE* A.R.S. 1 - ART RESEARCH SCIENCE SRL	90.000		90.000
DE* FONDIMMOBILIARE S.R.L.	180.000		180.000
DE* IPAS ISTITUTO TRENITINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	250.000		250.000
DE* ITAS VITA SPA			
DE* NAPURA S.R.L.	1.500.000		1.500.000
DE* PS INVESTMENTS & MANAGEMENT SRL			
DE* ROMED S.P.A.	500.000		500.000
6812GAVAZZI UMBERTO			
DE* SCOR SE			
6967FIAMIGI FRANCESCO			
DE* BANCA PASSADORE & C. S.P.A.			
7485RIVA VITTORIO	10.000		10.000
DE* BASSETTI PAOLO	8.500		8.500
DE* DANTI ALBERTO	10.000		10.000
DE* DANTI FRANCO	10.000		10.000
DE* DUFOUR BERTE GIUSEPPE	13.500		13.500
DE* LEPRATTI GIANLUCA	10.000		10.000
DE* LOCATELLI MATTEO	12.000		12.000
DE* NICCOLAI FABRIZIO	10.500		10.500
DE* POZZI PAOLO	36.000		36.000
DE* PUGASSI LORENZO	10.000		10.000
DE* RATTI MICHELE	10.500		10.500
DE* RENOLDI MAURIZIO	10.000		10.000
DE* SPADACINI MARCO	10.000		10.000

## Pagina 4

11 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 72 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 72 Persone: 11  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 72

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

**Objetto: Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie  
FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* SPREAFICO CARLO	10.000		10.000
DE* SPREAFICO GERMANIO	10.000		10.000
DE* ZANON NICOLO	10.000		10.000
DE* ANGELINI INVESTMENTS S.R.L	200.000		200.000
DE* BANCA DEL PIEMONTE	200.000		200.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	360.000		360.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	90.000		90.000
DE* INOXFUCINE GROUP SRL	23.000		23.000
8320WEMBAGHER FRANCESCO ROBERTO	400.000		400.000
DE* QPRA - SIF			
8698CORTELLINO RAFFAELLA	75.854		75.854
**D MILLENNIUM PARTNERS LP WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE			
8777CIPRIANI ALESSANDRO	10.000		10.000
DE* FANTOZZI ERNESTO	18.000		18.000
DE* LAMBERTINI MARCO	10.000		10.000
DE* MALVESTITI GABRIELE LORENZO	18.000		18.000
DE* MARCHESINI MIRCO	17.000		17.000
DE* MELAMPI GIANLUCA	13.500		13.500
DE* MILANI PIERLUIGI	27.000		27.000
DE* REZZONICO MONICA RITA	10.000		10.000
DE* RIMONDINI RENZO	10.000		10.000
DE* SPREAFICO MARIANO	11.500		11.500
DE* VERGINE UMBERTO FRANCESCO	400.000		400.000
DE* ANNABEL HOLDING S.R.L.	10.000		10.000
DE* BIOFIN SRL	1.000.000		1.000.000
DE* CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	90.000		90.000
DE* CSU S.R.L.	90.000		90.000
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	135.000		135.000
DE* LAMBRIANA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' RELIGIOSE	200.000		200.000
DE* NOVACAPITAL SRL	500.000		500.000
DE* POLTRONESOFA' SPA	90.000		90.000
DE* SOFIA HOLDING	10.000		10.000
DE* TERRA DUE SRL			
<b>Totale voti</b>	<b>11.662.435</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,622722</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>52,297915</b>		

## Pagina 5

11 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 72 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 72 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

72 Persone:  
 0 Azionisti in delega.

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:





Allegato " B " all'atto  
in data 7-9-2022  
n. 67234/18999 rep.

Imposta di bollo assolta in modo  
virtuale con autorizzazione  
Agenzia delle Entrate Milano 2  
N° 9836/2007

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**REVO S.P.A.**


**IN**

**ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**


**\*\*\***

**(REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-TER E SS. COD. CIV.)**

**01/02 marzo 2022**



1



## PROGETTO DI FUSIONE

### MEDIANTE INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

Gli organi amministrativi di REVO S.p.A. ("REVO" o la "Società Incorporanda") e di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in breve Elba Assicurazioni S.p.A. ("Elba" o la "Società Incorporante" e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le "Società Partecipanti") hanno redatto ed approvato, ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. cod. civ., il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di REVO nella controllata Elba (la "Fusione").

Poiché alla data del Progetto di Fusione la Società Incorporanda è proprietaria dell'intero del capitale della Società Incorporante, alla Fusione (c.d. "inversa") si applicherà l'articolo 2505 cod. civ. (disciplinante la c.d. "procedura semplificata") che comporta, *inter alia*, l'esenzione dalla redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2501-quinquies cod. civ. nonché della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio di cui all'articolo 2501-sexies cod. civ.

#### **1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla Fusione**

##### *(i) Società Incorporante*

**Elba Assicurazioni S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, Milano, capitale sociale Euro 6.680.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 05850710962, R.E.A. MI 1878095, iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.000167, appartenente al gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 059, con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di REVO.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da 668.000 (seicentosessantottomila) azioni ("Azioni Elba"), del valore nominale di 10 (dieci) euro ciascuna, interamente detenute dalla Società Incorporanda.

##### *(ii) Società Incorporanda*

**REVO S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, Milano, capitale sociale Euro 23.055.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 11653690963, R.E.A. MI 2616992, capogruppo del gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 059.

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da n. 22.300.000 (ventiduemilioneitrecentomila) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie REVO") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali ("Azioni Speciali REVO"), senza indicazione del valore nominale.

Si segnala, inoltre, che, alla data del Progetto di Fusione, sono in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione denominati "Diritti di Assegnazione REVO S.p.A." ("Diritti di Assegnazione REVO"), disciplinati dal relativo "Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A."

Alla data del Progetto di Fusione, REVO non detiene azioni proprie.

## 2. Aspetti giuridici ed economici della Fusione

### 2.1 Premesse

#### (i) *Le società partecipanti alla Fusione*

Elba è una compagnia di assicurazione operante nei Rami Danni, autorizzata all'esercizio dell'attività con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e con Provvedimento ISVAP n. 0214274/16 del 16 novembre 2016.

REVO è una società costituita in forma di *special purpose acquisition company* (SPAC), ossia come società avente quale scopo la realizzazione di un'operazione di aggregazione ("**Operazione Rilevante**") e lo sviluppo di un'altra entità, da individuare previo svolgimento di un'attività di ricerca e selezione. A tal fine, REVO ha raccolto sul mercato risorse da destinare all'Operazione Rilevante e, dal 26 maggio 2021 le Azioni Ordinarie REVO e i Diritti di Assegnazione REVO sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan (precedentemente denominato AIM Italia), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth**").

In particolare, REVO è nata con l'obiettivo di individuare ed acquisire una società operante nel settore assicurativo al fine di dare vita, per effetto dell'Operazione Rilevante, ad un operatore assicurativo a forte vocazione *insurtech* e diventare *leader* nel segmento delle *specialty* principalmente al servizio delle PMI e nel nuovo settore dei rischi parametrici.

#### (ii) *L'Operazione Rilevante*

Ad esito dell'attività di ricerca e selezione condotta da REVO, in data 19 luglio 2021 quest'ultima ha sottoscritto con gli allora azionisti di Elba un accordo vincolante per l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Elba. In data 30 novembre 2021 - intervenuta l'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea di REVO del 4 agosto 2021 nonché l'autorizzazione da parte dell'IVASS ai sensi degli articoli 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e non essendosi verificati i presupposti previsti dallo statuto sociale di REVO per l'avveramento della condizione risolutiva statutaria (in relazione alla quale si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in vista dell'Assemblea di Revo del 4 agosto 2021) - è stata perfezionata l'Operazione Rilevante mediante acquisizione ("**Acquisizione**"), da parte di REVO, dell'intero capitale sociale di Elba.

#### (iii) *Motivazioni e caratteristiche della Fusione*

La Fusione si colloca nel contesto dell'Operazione Rilevante che ha portato al perfezionamento dell'Acquisizione, costituendone il passaggio conclusivo, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e razionalizzazione societaria, organizzativa e aziendale tra REVO ed Elba, che comporterà una semplificazione della struttura del gruppo e la riduzione delle spese e inefficienze derivanti dal mantenimento di separate entità societarie. Con l'attuazione della Fusione, la Società Incorporante sarà quotata sul mercato Euronext Milan ("**Euronext**").

### 2.2 Aspetti giuridici della Fusione

La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di REVO nella società interamente controllata Elba, con annullamento delle Azioni Ordinarie REVO, delle Azioni Speciali REVO e dei Diritti di Assegnazione REVO nonché delle Azioni Elba e contestuale emissione nell'ambito della Fusione da parte della Società incorporante di azioni, ordinarie e speciali, e dei diritti di assegnazione, da assegnare in



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO, il tutto secondo quanto *infra* meglio specificato.

### **3. Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione**

Si segnala che, con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria della Società Incorporante adotterà lo statuto allegato al presente Progetto di Fusione sotto la lettera **A** ("**Statuto**"), il quale riflette, tra l'altro, le modifiche necessarie ed opportune ai fini dell'ammissione degli strumenti finanziari della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, sul mercato Euronext, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., nonché quelle collegate alle caratteristiche delle Azioni Ordinarie e Azioni Speciali e dei Diritti di Assegnazione come *infra* definiti. In particolare, lo Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, riporta, tra l'altro, le seguenti modifiche:

- la variazione della denominazione sociale in "REVO Insurance S.p.A." e in forma abbreviata "REVO S.p.A.";
- la variazione della sede legale, da Milano a Verona;
- la proroga della durata della società;
- l'eliminazione del valore nominale delle azioni, la ripartizione del capitale sociale in azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**") e azioni speciali ("**Azioni Speciali**") con caratteristiche del tutto analoghe, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie REVO e alle Azioni Speciali REVO (eccetto il diritto delle Azioni Speciali Revo di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, per le ragioni di cui *infra*);
- l'assegnazione di diritti di assegnazione ("**Diritti di Assegnazione**") disciplinati dal relativo "Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A." ("**Regolamento**"), con caratteristiche del tutto analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO, e la relativa previsione di emissione di azioni di compendio al servizio della conversione dei Diritti di Assegnazione;
- il voto di lista per la nomina degli organi sociali in conformità alla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext;
- le previsioni necessarie al rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi e requisiti di indipendenza degli amministratori secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext;
- l'introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all'art. 10.3 – che le modificazioni (i) dell'art. 10 (*Assemblee – Competenze e Maggioranze*), (ii) dell'art. 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), (iii) dell'art. 5.3 (secondo il quale l'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), (iv) dell'art. 5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi sociali nonché il loro trattamento postergato per l'ipotesi di liquidazione della Società) nonché (v)

delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.


In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con l'eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, chiamata all'approvazione del presente Progetto di Fusione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Pertanto, come chiarito nello Statuto allegato sotto la lettera A, se l'approvazione del presente Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, mentre, se l'approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Si precisa ulteriormente che le disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext.

Il Consiglio di Amministrazione di REVO resta impegnato, qualora il presente Progetto di Fusione venga approvato dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, ma non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad approvare, ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto vigente della Società Incorporanda, l'eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Da ultimo, si evidenzia che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione delle disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell'art. 2376 c.c.



*lm*

**4. Modalità di attuazione della Fusione, rapporto di cambio, eventuale conguaglio in denaro e data di partecipazione agli utili delle nuove azioni**

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono costituite dai progetti di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Ai fini del perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento della totalità delle Azioni Elba e alla contestuale emissione da parte della Società Incorporante delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali (aventi le caratteristiche di cui allo Statuto), come segue:

- (i) ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria REVO detenuta; e
- (ii) ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale per ogni n. 1 (una) Azione Speciale REVO detenuta.

Ai sensi dell'articolo 2504-ter cod. civ. non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in sostituzione delle eventuali azioni proprie della Società Incorporanda detenute alla Data di Efficacia.

Si prevede che ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione (che avrà, in base al relativo Regolamento, caratteristiche sostanzialmente analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto.

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata la stessa non dà luogo a concambio azionario. Pertanto, non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501-sexies cod. civ.

Il capitale sociale della Società Incorporante, per effetto di Fusione, sarà costituito e rappresentato come segue:

<b>Capitale Sociale</b>	<b>Azioni Ordinarie</b>	<b>Azioni Speciali</b>
Euro 6.680.000,00	22.300.000 (*)	710.000 (*)

(\*) *prive di valore nominale*

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto dell'espletamento della Fusione, l'intero capitale sociale di REVO sarà annullato senza concambio e le attività e le passività della Società Incorporanda confluiranno nella Società Incorporante.

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto della Fusione avranno godimento regolare a decorrere dalla Data di Efficacia come *infra* definita.

**5. Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari della Società Incorporante**

Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione saranno messi a disposizione degli azionisti di REVO, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Data di Efficacia della Fusione come *infra* definita. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, saranno comunicate con apposito

comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione come *infra* definita, le Azioni Ordinarie REVO ed i Diritti di Assegnazione REVO verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth e annullati. Dalla stessa data, le Azioni Ordinarie che verranno assegnate ai soci di REVO, nonché i Diritti di Assegnazione che verranno assegnati ai titolari dei Diritti di Assegnazione REVO, saranno negoziati su Euronext.

## **6. Diritto di Recesso**

La realizzazione dell'operazione di Fusione non determina l'insorgere di alcuna causa di recesso per gli azionisti della Società Incorporanda. Al riguardo si ricorda difatti che il diritto di recesso è sorto ed è stato riconosciuto, *ex art* 2437 e ss. del cod. civ., agli azionisti di REVO (nonché è stato già regolato) con riguardo alle deliberazioni assunte dall'Assemblea di soci di REVO del 4 agosto 2021 chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante e alle connesse determinazioni anche in vista della futura Fusione. Con riferimento ai soci della Società Incorporante tale possibilità è esclusa essendo la stessa a socio unico.

## **7. Decorrenza degli effetti della Fusione**

### **7.1 Decorrenza ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile (effetti giuridici)**

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-*bis* cod. civ. (la "**Data di Efficacia**").

Alla Data di Efficacia: (i) Elba subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a REVO, (ii) cesseranno tutte le cariche sociali di REVO e (iii) si estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza da REVO.

### **7.2 Decorrenza contabile e fiscale**

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, n. 6, cod. civ., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia (la "**Data di Efficacia Contabile**"). Ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di Efficacia Contabile.

## **8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non sussistono categorie di soci delle Società Partecipanti alla Fusione con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, né possessori di titoli diversi dalle azioni, fatto salvo quanto precisato in relazione alle **Azioni Speciali REVO** e ai **Diritti di Assegnazione REVO**.

### **9. Vantaggi particolari in favore degli amministratori**

Non sono previsti particolari vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

### **10. Autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza**

Ai sensi dell'articolo 201 del D. Lgs. n. 209/2005 e degli articoli 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS"), quale autorità italiana preposta alla vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione (l'"Autorizzazione IVASS"). In proposito si rammenta che, ai sensi della citata normativa, non sarà possibile dar corso all'iscrizione del Progetto di Fusione presso il registro imprese in mancanza dell'Autorizzazione IVASS.

### **11. Presupposti ed efficacia della Fusione**

Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 10 in merito all'ottenimento dell'Autorizzazione IVASS, l'efficacia della Fusione è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:

- (i) il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione;
- (ii) il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

\* \* \*

Sono fatti salvi aggiornamenti (anche numerici), variazioni ed integrazioni del Progetto di Fusione, nonché dello statuto della Società Incorporante qui allegato, che siano eventualmente richiesti in sede di iscrizione al Registro delle Imprese e/o da IVASS nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui al punto 10 che precede.

\* \* \*





**Allegati:**


**Allegato A** Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione

**Allegato A1** Statuto vigente della medesima

\* \* \*

Milano, 01 marzo 2022

**Elba Assicurazioni S.p.A.**




---

Alberto Minali

Amministratore Delegato

Milano, 02 marzo 2022


**REVO S.p.A.**



---

Alberto Minali

Amministratore Delegato



## PROGETTO DI FUSIONE - ALLEGATO A)

## STATUTO

## TITOLO I

## DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

## Art. 1

- 1.1 È costituita la società in forma di società per azioni denominata "REVO Insurance S.p.A.", in breve "REVO S.p.A." (la "Società").
- 1.2 La Società è la risultante della fusione per incorporazione della *Special Purpose Acquisition Company* denominata REVO S.p.A. (in breve "Revo SPAC") in Elba Assicurazioni S.p.A., giusto atto repertorio del notaio [●] in data [●].

## Art. 2

- 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice"):

- 1. Infortuni;
- 2. Malattia;
- 3. Corpi di Veicoli Terrestri;
- 4. Corpi di Veicoli Ferroviari;
- 5. Corpi di Veicoli Aerei;
- 6. Corpi di Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 7. Merci Trasportate;
- 8. Incendio ed Elementi Naturali;
- 9. Altri Danni ai Beni;
- 11. Responsabilità Civile Aeromobili;
- 12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 13. Responsabilità Civile Generale;
- 14. Credito;



- 15. Cauzione;
- 16. Perdite Pecuniarie;
- 18. Assistenza.

- 2.2 Ai fini di cui sopra la Società può esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese, compagnie, consorzi ed altri enti il cui oggetto sociale comprenda l'attività di assicurazione e/o riassicurazione sia in Italia che all'estero nonché assumere la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere.
- 2.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti) necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e, in particolare: (i) l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione ed amministrazione di immobili propri; (ii) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate; e (iii) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute.
- 2.4 La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Revo Insurance, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice.

#### Art. 3

- 3.1 La Società ha la sede legale in Verona.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati, succursali, agenzie, dipendenze e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

#### Art. 4

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### Art. 5

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.680.000 (seimilioneiseicentottantamila) ed è diviso in n. 22.300.000 (ventidemilioneitrecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le "Azioni Ordinarie") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali senza indicazione del valore nominale (le "Azioni Speciali").



- 2 -

*Handwritten signature*

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

- 5.2 L'Assemblea straordinaria del [●] della Società ha – tra l'altro – deliberato:
- (i) di emettere massime numero 2.320.000 (duemilioneitrecentoventimila) azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei "diritti di assegnazione" ivi deliberati ("Diritti di Assegnazione"), in conformità al relativo regolamento approvato dalla Assemblea straordinaria del [●] della Società, al 30 novembre 2022, data del 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell'operazione di acquisizione da parte di Revo SPAC di partecipazioni in Elba Assicurazioni S.p.A. (l'"Operazione Rilevante");
  - (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, per un ammontare nominale massimo non superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque per cento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria;
  - (iii) di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentosessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.462.000 (duemilioni quattrocentosessantadue mila) Azioni Ordinarie.
- 5.3 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 5.5 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono



ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente.

**5.6** Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

**5.6.1** sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;

**5.6.2** sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

**5.6.3** sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni n. 1 (una) Azione Speciale si ottengano in conversione:


**5.6.3.1** n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,576699 (undici/576699) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

**5.6.3.2** n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, per il 60% (sessanta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,96590288 (dodici/96590288) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui ai precedenti punti 5.6.3.1 e 5.6.3.2 saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

Qualora, entro il 4 agosto 2026, data in cui sarà decorso il termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Revo SPAC, non si sia verificata una o entrambe le condizioni per la conversione automatica, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

**5.6.4** Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie e/o i Diritti di Assegnazione ("Offerta Pubblica"), le



- 4 -

*lm*

Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie come segue, a seconda dei valori economici attribuiti a ciascuna Azione Ordinaria nell'Offerta Pubblica ("Prezzo"):

- (a) nel caso in cui il Prezzo sia uguale o maggiore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (b) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), ma uguale o maggiore di Euro 11,576699 (undici/576699), nella misura di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare, e nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il restante 60% (sessanta per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (c) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 11,576699 (undici/576699) ma superiore o uguale di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 3 (tre) Azioni Ordinarie per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (d) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 1 (una) Azione Ordinaria per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale,

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

- 5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie di nuova emissione sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
- 5.8 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.
- 5.9 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni



Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 5; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 5.10 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

#### CONFERIMENTI – ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

##### Art. 6

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

#### TITOLO III

##### RECESSO

##### Art. 7

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.
- 7.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### TITOLO IV


##### ORGANI SOCIALI

##### SEZIONE PRIMA – ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ASSEMBLEA – COMPETENZE

##### Art. 8

- 8.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria:
- (a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto ovvero su argomenti sottoposti dal



- 6 -

*[Handwritten signature]*

Consiglio di Amministrazione;

- (b) approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- (c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

- 8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16.4 e ai sensi del precedente articolo 5.2), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.
- 8.4 L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto di seguito previsto.
  - (a) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 8.4 e all'articolo 5.6, si applica l'art. 2376 cod. civ.. Le deliberazioni di cui alla presente lettera (a) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale.
  - (b) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a) del presente articolo 8.4, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso, l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 7 -






**Art. 9**

- 9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 9.2 In ogni caso, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.3 Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
- 9.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento *pro tempore* vigenti.
- 9.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Regno Unito o in Svizzera.
- 9.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
- 9.7 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

**INTERVENTO IN ASSEMBLEA****Art. 10**

- 10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono



- 8 -

disciplinate dalla normativa vigente.

- 10.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
- 10.3** Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.
- 10.4** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.
- 10.5** Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

##### Art. 11

- 11.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.
- 11.2** Spetta al Presidente dell'Assemblea:
- (a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
  - (b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;
  - (c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
  - (d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire



l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni,

il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 8.2(c).

- 11.3** Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

#### MAGGIORANZE

##### Art. 12

- 12.1** Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. (1)

#### SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE

##### Art. 13

- 13.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.
- 13.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio, inclusi i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli

---

(1) Nell'ipotesi in cui il progetto di fusione per incorporazione di Revo SPAC in Elba Assicurazioni S.p.A. ("Fusione"), cui è allegato il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione (che include l'eliminazione degli attuali artt. 10.3 e 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC), non venisse approvato dall'assemblea straordinaria di Revo SPAC con il *quorum* rafforzato dei 2/3 del capitale sociale con diritto di voto previsto dall'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC medesima, il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione includerà (i) come nuovo art. 12.2 la previsione dell'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche degli articoli 8, 12, 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3 e 5.6 del presente Statuto, nonché delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo Regolamento sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto." e (ii) come nuovo art. 5.6.5 la previsione dell'attuale art. 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto di veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie."



specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno la metà degli amministratori (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci dall'art. 148 del TUF. Fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori previsti dal TUF, dalla normativa di Vigilanza o dalle previsioni contenute nel codice di autodisciplina ove recepito dalla Società, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se:

- (a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni personali, professionali, economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- (b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali uno o più soggetti esercitano il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle lettere (a) e (b) (di seguito tali requisiti di indipendenza, complessivamente, i "Requisiti di Indipendenza").

I Requisiti di Indipendenza devono essere dichiarati dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificati successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno di tali Requisiti di Indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopraindicato.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa – anche autoregolamentare – *pro tempore* vigente, almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale (di seguito tali requisiti di esperienza maturata, i "Requisiti di Competenza").

- 13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 13.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endo-consiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. Quanto alle



liste presentate dagli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la pubblicazione delle liste medesime.

- 13.5** Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione, che consenta l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito – almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 13.6** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Inoltre:
- (a) al fine del rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti di cui al precedente articolo 13.2, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve altresì contenere e indicare espressamente anche un numero di candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza pari ad almeno metà (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario);
  - (b) al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà contenere ed espressamente indicare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti;
  - (c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; e (ii) i candidati che abbiano i Requisiti di Competenza.
- 13.7** A ciascuna lista devono essere allegati: (i) *curriculum vitae* dei candidati nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o dei Requisiti di Competenza; (iii)

l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ove applicabile), nonché una sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati; (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato; (v) le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; e (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

- 13.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 13.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 13.10 Ove siano state depositate più liste, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, individuati con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere indicati al punto (i) che precede, i restanti amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati in tale seconda lista, i restanti amministratori saranno nominati dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 13.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 13.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza de: (a) i Requisiti di Competenza, e/o (b) i requisiti di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o (c) i Requisiti di Indipendenza, verranno esclusi i candidati

che non possiedano, a seconda del caso, i Requisiti di Competenza e/o i requisiti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi e/o i Requisiti di Indipendenza, come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con il/i primo/i candidato/i non eletto/i, tratto/i dalla medesima lista – o dalle eventuali ulteriori liste via via più votate per numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 13.10 – che abbia/no detto/i requisito/i. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dal precedente 13.2 dello Statuto. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione o ad esito della stessa procedura non sia comunque garantita la predetta composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia, a seconda del caso, di esperienza maturata dagli amministratori e/o indipendenza e/o riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 13.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di Requisiti di Competenza, e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza.
- 13.14** In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora in applicazione dell'articolo 13.10 il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza e/o Requisiti di Competenza.
- 13.15** Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 13.16** Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto, se del caso, dei requisiti di indipendenza e i criteri statuari di competenza professionale dell'amministratore da sostituire nonché la disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

**PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ALTRI ORGANI DELEGATI E RAPPRESENTANZA**

- 14 -



## SOCIALE

**Art. 14**

**14.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere l'Amministratore Delegato, il quale può altresì ricoprire il ruolo di Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri, incluso in ogni caso quello di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e/o conferire poteri esecutivi a uno o più consiglieri. Presidente e Amministratore Delegato durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

**14.2** Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, oltre a esercitare le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- (a) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori, secondo quanto meglio previsto all'articolo 11;
- (b) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali della Società a tal fine necessarie;
- (c) provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- (d) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso;
- (e) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra consiglieri esecutivi e non esecutivi;
- (f) in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza, nonché ai rapporti con la generalità degli azionisti.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in successione, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

**14.3** Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, oltre a esercitare i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di





Amministrazione e nell'ambito degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati da quest'ultimo e sotto la sua vigilanza:

- (a) coordina e sovrintende alla gestione della Società;
- (b) attende alla gestione operativa degli affari assicurativi e riassicurativi della Società nonché delle attività a ciò strumentali, controllandone l'andamento;
- (c) sovrintende e provvede alla gestione del personale e all'organizzazione del lavoro, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (d) indirizza e cura l'attuazione e il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base nonché i processi decisionali;
- (e) è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, dando corso alle relative politiche, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti, curando il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva di tale sistema e proponendo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento dello stesso;
- (f) è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e, nel rispetto del Codice di Corporate Governance delle società quotate, gli sono conferiti tutti i poteri che gli consentano di adempiere a tutte le relative funzioni;
- (g) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui attribuiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'operatività corrente, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o sue controllate;
- (h) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- (i) d'iniziativa e responsabilità propria, elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo e/o straordinario (budget e piani pluriennali) della Società, formulando proposte agli organi collegiali per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a ogni materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuita da norme inderogabili di legge o da previsioni di Statuto alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

- 14.4** Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno, con l'osservanza delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, i comitati endo-consiliari ritenuti necessari od



opportuni al buon funzionamento e allo sviluppo della Società, inclusi quelli in materia di remunerazione, nomine, controllo interno e rischi, sostenibilità e parti correlate. I membri dei comitati sono nominati, revocati e sostituiti, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare di accorparne le funzioni.

- 14.5** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. In tal caso trova applicazione il successivo articolo 18.
- 14.6** La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, in successione al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato o ancora al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti apicali (incluso il Direttore Generale, ove nominato), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 14.7** Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### CONVOCAZIONE E ADUNANZE

##### Art. 15

- 15.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.2** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso che contiene l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, inviato mediante posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 15.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di



percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 15.4 Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato.

#### POTERI E DELIBERAZIONI

##### Art. 16

- 16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 16.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferme restando le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto. La gestione della Società sarà condotta anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.
- 16.4 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; e (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione delle competenze da (a) ad (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 16.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 16.7 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate

dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Per ragioni di tempestività, L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire direttamente anche mediante nota scritta.

#### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

##### Art. 17

- 17.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in via complessiva, all'atto della nomina, sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione che per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2 Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### SEZIONE TERZA – DIREZIONE GENERALE

##### DIRETTORE GENERALE

##### Art. 18

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale di cui determina i compiti e i poteri.
- 18.2 Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di attività assicurativa, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.
- 18.3 In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

#### SEZIONE QUARTA – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

##### DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

##### Art. 19

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'art. 154-bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente e applicabile alla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo par. 19.2.
- 19.2 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di



Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

- 19.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativa e contabile, finanziaria o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 19.4 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.


#### SEZIONE QUINTA – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### COLLEGIO SINDACALE – NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE

###### Art. 20

- 20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa *pro tempore* vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.
- 20.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 20.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono

- 20 -



*L.M.*

contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

- 20.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:
- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta;
  - (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
  - (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
  - (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 20.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 20.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla




seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 20.10** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 20.11** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 20.12** I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 20.13** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

#### COLLEGIO SINDACALE - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI

##### Art. 21

- 21.1** Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è



validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

- 21.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

#### REVISIONE LEGALE

##### Art. 22

- 22.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato).
- 22.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

#### SEZIONE SESTA – BILANCIO – UTILI – SCIoglimento – RINVIO

##### BILANCIO E UTILI

##### Art. 23

- 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.
- 23.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva, previa approvazione anche dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.
- 23.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 23.5 I dividendi non riscossi dal socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Art. 24






**24.1** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**RINVIO**

**Art. 25**

**25.1** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.



-24-

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

## PROGETTO DI FUSIONE – ALLEGATO A1

## STATUTO

## DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1**

Il presente Statuto regola il funzionamento della Società denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A."

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del codice civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte di "REVO S.p.A.", con sede in Milano.

La Società fa parte del Gruppo Elba Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società REVO S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla società REVO S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

**Art.2**

La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005. n. 209:
- Infortuni (punto 1 della tabella);
- Incendio ed elementi naturali (punto 8 della tabella);
- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);
- Responsabilità Civile Generale (punto 13 della tabella);
- Cauzione (punto 15 della tabella);
- Assistenza (punto 18 della tabella);
- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;
- la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere;
- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

**Art.3**

La Società ha la sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

**Art. 4**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

## CAPITALE SOCIALE - AZIONI

### Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 6.680.000,00 (seimilioneiseicentottantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 668.000 azioni da Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

### Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

### Art. 7

7.1 Fatto salvo quanto per il diritto di prelazione qui di seguito disciplinato e quanto previsto ai successivi articoli 7.7 e 7.8, le azioni potranno essere liberamente trasferite in conformità alla normativa applicabile.

Il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi forma le proprie azioni dovrà - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.


Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero delle azioni per le quali la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo se il numero delle azioni per le quali essa è complessivamente esercitata dai Soci sia almeno pari al numero delle azioni offerte.

Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al numero delle azioni offerte, si farà luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci.

Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.



*lm*

7.2 Il diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, la "cessio bonorum", le vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della proprietà (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che intende trasferire le azioni dovrà offrirle in prelazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 e al successivo paragrafo 7.3.

7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato ex art. 1349, comma 1, del codice civile da un Collegio di tre arbitratori, formato da tre periti designati, uno dal Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che intende (intendono) esercitare la prelazione o, in difetto di tale designazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte interessata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori previamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della parte interessata.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo sulla base di parametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della società alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con decisione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa in forma di atto autentico e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione del Collegio è vincolante per il Socio ( o i Soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione, ma non per il Socio offerente, nel senso che quest'ultimo potrà revocare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione del Collegio, ai Soci che hanno esercitato la prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio offerente non potrà nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo le azioni offerte.

Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che abbiano promosso la presente procedura, in parti uguali fra loro, salvo il caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui esse saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.

Nel caso di esercizio della prelazione, la girata delle azioni offerte e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei termini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determinazione del prezzo da parte del Collegio di arbitratori, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessarie delle autorizzazioni alla cessione nel qual caso la girata e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo entro 10 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni.

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni.

7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente clausola risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci.

7.6 Il diritto di prelazione sarà inoperante qualora la cessione debba avvenire a beneficio di soggetti o enti controllati da, controllanti e/ o sotto il comune controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del socio cedente di riacquisire la partecipazione azionaria trasferita alla propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa.



7.7 Nel caso in cui la Società e/o una qualsiasi delle Parti ricevesse da un Terzo (come di seguito definito) un'offerta avente a oggetto l'acquisto del 100% (cento per cento) del capitale della Società (di seguito, la "Cessione con Trascinamento"), tanti soci da rappresentare collettivamente almeno il 60% ( sessanta per cento) del capitale sociale della Società ( di seguito, i "Soci Alienanti") avranno il diritto ( di seguito, il "Diritto di Trascinamento") di richiedere a tutti gli altri soci della Società ( di seguito, i "Soci Trascinati")- i quali, nel caso di esercizio di tale diritto, vi saranno obbligati - di cedere al Terzo (come di seguito definito) acquirente integralmente le partecipazioni da essi detenute nella Società alle medesime condizioni contrattuali accettate dai Soci Alienanti.

Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Alienanti subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) il prezzo di compravendita sia proporzionalmente identico per ciascun socio; e
- (b) il prezzo di compravendita, in ogni caso, sia congruo con il valore che spetterebbe al medesimo socio in caso di recesso dalla Società.

I Soci Alienanti potranno esercitare il Diritto di Trascinamento e, conseguentemente, attivare la procedura per l'esecuzione e il perfezionamento della Cessione con Trascinamento mediante invio a tutti i Soci Trascinati di una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento, contenente:

- (i) il nome del Terzo (come di seguito definito) acquirente;
- (ii) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione con Trascinamento;
- (iii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento. Subordinatamente al ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra nonché al verificarsi delle condizioni sopra previste, tutti i soci saranno obbligati a cedere al Terzo (come di seguito definito) acquirente la totalità delle proprie partecipazioni nel capitale sociale della Società, alla medesima data e alle medesime condizioni contrattuali negoziate e concordate con il Terzo (come di seguito definito) acquirente da parte dei Soci Alienanti nel relativo contratto di compravendita.

Ai fini del presente statuto:

- "Parte Correlata" indica (i) qualunque persona giuridica appartenente al medesimo gruppo societario, (ii) qualunque persona fisica e/ o giuridica che rientra nella definizione di "parte correlata" ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento CONSOB adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010, e (iii) qualunque persona fisica e/ o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari, società fiduciarie o interposte persone, una partecipazione in una società che rientra in una qualsiasi delle categorie di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii); e

- "Terzo" indica un qualsiasi soggetto che non sia una Parte Correlata di uno dei soci della Società e che non abbia sottoscritto un accordo con una Parte Correlata di uno dei Soci della Società ai sensi del quale si sia obbligato a rivendere a quest'ultima, in tutto o in parte, il capitale sociale della Società.

7.8 Le Parti convengono che, nel caso in cui uno o più soci della Società intendano collettivamente trasferire a un terzo, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni detenute nella Società e le azioni oggetto di vendita complessivamente rappresentino almeno il 51 % (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, i "Soci Venditori"), ciascuno degli altri soci (di seguito, il "Socio Non Venditore") avrà diritto di vendere a tale terzo la propria partecipazione, in misura proporzionale a quella venduta dai Soci Venditori ovvero alla media ponderata di quelle vendute dai Soci Venditori tenendo in considerazione le partecipazioni detenute da ciascun Socio Venditore (vale a dire che se ciascuno dei Soci Venditori intende trasferire una quota pari al 80% della sua intera partecipazione nella Società, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di



*LM*

co-vendere al terzo acquirente una quota pari al 80% della propria partecipazione nella Società ovvero se un Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 70% della propria partecipazione nella Società pari al 60% del capitale sociale e un Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 100% della propria partecipazione nella Società pari al 20% del capitale sociale, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di ca-vendere al terzo acquirente una quota pari al 77,5% della propria partecipazione nella Società) e congiuntamente ai Soci Venditori nonché ai medesimi termini e condizioni ed allo stesso prezzo per azione ( di seguito, la "Cessione con Covendita").

Ai fini di permettere a ciascun Socio Non Venditore l'esercizio del diritto di covendita di cui sopra, i Soci Venditori daranno preventiva notizia a ciascun Socio Non Venditore, mediante avviso trasmesso a mezzo raccomandata A.R., indicando tutti i termini e le condizioni del trasferimento, il nominativo del cessionario, nonché ogni altra informazione necessaria per consentire a ciascun Socio Non Venditore di esercitare il proprio diritto di covendita. Entro il termine di 15 ( quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di avvalersi, inviando comunicazione al Socio Venditore in tal senso a mezzo raccomandata A.R., del diritto di covendita previsto in suo favore; in caso di esercizio del diritto di covendita, i Soci Venditori saranno tenuti a fare in modo che il terzo cessionario acquisti allo stesso prezzo (pro-quota) ed ai medesimi termini e condizioni una quota ovvero la totalità, a seconda del caso, della partecipazione detenuta da ciascun Socio Non Venditore nel capitale sociale della Società. Se nessun Socio Non Venditore trasmette alcuna comunicazione entro il termine suindicato, tale comportamento sarà considerato come volontà dei Soci Non Venditori di non esercitare il proprio diritto di covendita ai sensi di quanto sopra previsto con riferimento al trasferimento a terzi delle azioni in vendita in questione da parte dei Soci Venditori.

Qualora il terzo acquirente rifiutasse di acquistare, in tutto o in parte, anche le azioni in covendita dei Soci Non Venditori che avessero esercitato il diritto di covendita, i Soci Venditori potranno a loro scelta fare quanto segue:

- (i) rinunciare al trasferimento a terzi delle azioni in vendita, ovvero
- (ii) ridurre il numero delle loro azioni in vendita ed oggetto dell'offerta al terzo acquirente in misura tale da consentire ai Soci Non Venditori che abbiano esercitato il diritto di ca-vendita di trasferire al terzo acquirente un numero proporzionalmente identico di azioni a quelle che saranno trasferite dai Soci Venditori.

Le Parti convengono che il diritto di covendita sopra previsto, si applica, mutatis mutandis:

- (i) a qualsiasi caso di alienazione e/ o trasferimento avente ad oggetto una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, sotto qualsiasi forma effettuata, ivi inclusi in via meramente esemplificativa la cessione di diritti di prelazione, di diritti di opzione rivenienti da aumenti di capitale, la permuta o il conferimento in natura o sotto altra forma della stessa a terzi;
- (ii) ad ogni trasferimento di diritti di opzione ed alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto inerente ad una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società;
- (iii) ogni alienazione e/ o trasferimento a titolo gratuito, restando inteso che in tale ipotesi trova applicazione la procedura di cui al precedente articolo 7.3 ai fini della determinazione del valore della partecipazione oggetto del diritto di covendita.

7.9 La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

7.10 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed



integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla intestazione a sé medesima e alla reintestazione in capo al/ ai proprio/i originario/i fiduciante/i delle azioni delle quali risulta intestataria, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai Soci.

7.11 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conte e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo

proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

## ASSEMBLEE

### Art. 8

L'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altrove in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quelle fissate per l'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria può essere convocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.


L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale riunione in seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codice civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari ragioni le richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente più anziano di età fra quelli presenti o da chi a tale compito sia designato dagli Azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, salvo per le delibere aventi ad oggetto:

- a) l'aumento del capitale sociale;
- b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione;
- c) la determinazione dei compensi degli Amministratori;
- d) le modifiche dello Statuto Sociale;

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano necessarie per ottemperare alla normativa applicabile e alle richieste delle autorità di vigilanza.

### Art. 9

9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 e.e.) devono esibire i propri titoli ( o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. 9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

delega scritta. La rappresentanza in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del codice civile. 9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

E' pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 10**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 11**

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un notaio.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 12**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.





Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più vice Presidenti, nonché, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

#### **Art. 14**

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, stabilendone le relative attribuzioni, ovvero attribuire la carica e le corrispondenti funzioni ad un membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato, riferisce tempestivamente, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione è effettuata di norma in occasione delle riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 15**

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. Esso delibera in ordine a tutto ciò che possa occorrere in relazione a tali scopi e può stipulare mandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed affari o per loro categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ ..


#### **Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispettivamente almeno otto giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

#### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

#### **Art. 18**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre persone la cui presenza sia ritenuta utile.

#### **Art. 19**

Salvo quanto previsto nel comma che segue, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide purché vi sia il voto favorevole di almeno 4 / 5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferimento di beni immobili;
- b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli stessi in locazione ultranovennale;
- c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- e) attribuzione deleghe e poteri;
- f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per importi superiori a Euro 500.000;
- g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attività assicurativa;
- h) ripartizione compensi amministratori e determinazione trattamento economico dell'Amministratore Delegato.

#### **Art. 20**

**20.1** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge. I verbali sono firmati da chi ha presieduto la seduta e controfirmati dal Segretario.

**20.2** Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario



**Art. 21**

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di sub-delega.

**Art. 22**

Gli Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettivamente previsto dai successivi Artt. 27 e 29, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

**RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI – FIRMA SOCIALE****Art. 23**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della Società.

**Art. 24**

La firma sociale spetta singolarmente al Presidente.

Spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli Agenti Generali della Società che lo stesso Consiglio designa.


**Art. 25**

La rappresentanza giudiziale della Società spetta, disgiuntamente fra loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazione designa.

Lo stesso Consiglio può attribuire la rappresentanza giudiziale agli Agenti Generali della Società per determinati atti ed affari o per loro categorie.

**Art. 26**

La sottoscrizione di atti e documenti può essere fatta mediante riproduzione meccanica della firma, ove non ostino disposizioni di legge.

**COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE****Art. 27**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco presso società di assicurazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile.

Il controllo contabile è in ogni caso affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di nomina, l'Assemblea determinerà il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

## BILANCIO

### Art. 28

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

### Art. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti alle riserve di legge e a quelle speciali, sono devoluti agli Azionisti a titolo di dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria diretta a costituire particolari accantonamenti e riserve.

L'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi annuali spettanti agli organi sociali dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ed altri compensi di natura variabile. Al Consiglio di Amministrazione spetta poi stabilire il criterio di riparto.

### Art. 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Sede sociale o nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per lo stacco delle cedole.

## PROROGA - LIQUIDAZIONE



**Art. 31**

Nel caso di scioglimento della Società, anticipato o per scadenza del termine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le responsabilità di Liquidatori, salvo che l'Assemblea Straordinaria non decida diversamente.


**Art. 32**

I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque annualmente ove la liquidazione si protraesse, debbono riunire l'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione.

**Art. 33**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

\* \* \*



*[Handwritten signature]*


Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.

**AUTENTICAZIONE DI COPIA  
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445**

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia, composta di numero 24 (ventiquattro) fogli, è conforme al documento da me notaio estratto in data 2 settembre 2022 dal Registro delle Imprese di Milano.  
Milano, cinque settembre duemilaventidue.



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, extending from the right side of the circular seal.

SPAZIO ANNULLATO



Allegato " <sup>C</sup> " all'atto  
in data 7-9-2022...  
n. 67236/18999 rep.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



IVS IVsAPIC  
Reg. Off. I

Prot. N° 0149006/22 del 27/07/2022

**SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE**  
**DIVISIONE GRUPPI ASSICURATIVI II**

Imposta di bollo assolta in modo  
virtuale con autorizzazione  
Agenzia delle Entrate Milano 2  
N° 9836/2007

**Oggetto** Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, alla fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. ed approvazione delle correlate modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 7 aprile 2022 REVO S.p.A e Elba Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da  
IGNAZIO VISCO

**Delibera 64/2022**

**Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico**  
**(art. 23, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io sottoscritto, dottor STEFANO RAMPOLLA, notaio in Milano del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di n. 1 foglio, è conforme all'originale firmato digitalmente da Ignazio Visco, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign ove risulta la vigenza (dal giorno 18 novembre 2020 al giorno 18 novembre 2025) del certificato di detta firma digitale del medesimo Ignazio Visco rilasciato da Banca d'Italia.

Milano, 5 settembre 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Rampolla', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO STEFANO RAMPOLLA' around the perimeter and 'MILANO' at the bottom. The signature is written in a cursive style, starting from the left side of the seal and extending to the right.

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce